

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per **Davide Di Natale** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato
e difeso per mandato in calce del presente atto dagli avv.ti Francesco Acerboni
C.F. CRBFNC68T20Z133U e Rachele Favero C.F. FVRRHL82M58L736O ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venezia Mestre – Via
Torino 125 – 30172 con indicazione del seguente numero di fax 0412604600 e e-
mail ove ricevere comunicazione francesco.acerboni@venezia.pecavvocati.it;
avv.rachelefavero@pec.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO c.f. 80185250588, in
persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A,
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,
presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

USR VENETO, in persona del dirigente p.t. con sede in Riva de Biasio S. Croce
1299 - 30135 Venezia - C.F. 80015150271 e con domicilio eletto ex lege presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e pec: drve@postacert.istruzione.it;

e nei confronti di

GALVAGNI ELISABETTA, [REDACTED]
[REDACTED]

- controinteressato -

In punto: per l'annullamento, previa sospensione e previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, in particolare per **l'ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria di merito** del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto:

- 1) Del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;
- 2) Della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria; ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione;

nonché in via subordinata:

- a) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante *“Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”*;
 - b) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante *“Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”*;
- ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi

Con riserva di motivi aggiunti di ricorso.

FATTO.

Il ricorrente è docente precario, classe di concorso A048, con una invalidità civile del 55%.

Con domanda presentata il 25.2.22 ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6.5.22 e art. 59 Decreto-legge 25.5.21 n. 73 per la predetta classe di concorso.

La procedura concorsuale in esame rappresenta una chance per ottenere l'immissione in ruolo. È infatti previsto che i candidati vincitori, collocati in posizione utile nelle graduatorie, stipulino un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 sui posti vacanti che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso del predetto anno i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova. **Il superamento positivo dell'anno di prova comporta la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.**

Vincere il concorso significava quindi avere una possibilità di stipulare, dopo anni di precariato, un contratto a tempo indeterminato.

*

Il concorso si articolava in una prova disciplinare orale e nella valutazione dei titoli dei candidati. **Non era prevista alcuna bocciatura** [*rectius non idoneità*]. Ed invero, le disposizioni ministeriali e il bando di concorso non indicavano, quale condizione per l'inserimento nella graduatoria, il conseguimento di un punteggio minimo.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto 108 del 28.4.2022, quindi, svolta la prova disciplinare e valutati i titoli, la Commissione giudicatrice procedeva alla compilazione delle **graduatorie di merito, regionali**, distinte per classe di concorso. In altre parole ancora, per questa procedura concorsuale può affermarsi che l'idoneità del candidato, all'inserimento nella graduatoria di merito,

coincideva con il mero possesso dei requisiti legittimanti la partecipazione al concorso. Tutti i partecipanti (legittimati), dunque, erano idonei, per presupposto di bando.

*

Con decreto prot. 495 del 10.3.23 l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha approvato la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso del ricorrente (A048).

La graduatoria è formata da n. 127 candidati, tanti quanti erano i posti messi a bando per la Regione Veneto. Il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria.

*

Pubblicata la graduatoria in data 10.3.2023, il ricorrente ha segnalato all'USR l'erroneità dell'esclusione, evidenziando che **“non è stata riconosciuta la riserva dei posti della legge 68/99 come invalido Civile previsto dalla normativa”**.

L'Ufficio Scolastico riscontrava la nota comunicando che *“la riserva di legge è funzionale a garantire l'assegnazione di un posto nel caso in cui si sia vincitori inseriti in graduatorie di merito, e in tal caso viene riconosciuta; non può, pertanto, essere invocata per essere inserito nella graduatoria di merito dal momento che il punteggio da lei conseguito non le ha permesso di superare il limite di selezione previsto dalla procedura concorsuale cui lei ha partecipato”*.

La risposta come l'esclusione è illogica ed illegittima e viene qui impugnata per i seguenti motivi.

1) In via preliminare. Sulla competenza territoriale di questo Ecc.mo TAR Lazio.

Si precisa che il presente ricorso viene radicato dinanzi a questo Ill.mo TAR attesa l'impugnazione, in via subordinata, dei decreti recanti le disposizioni concernenti la procedura concorsuale (Decreto 108 del 28.4.2022) e del bando di concorso di cui al decreto 1081 del 6.5.2022, entrambi provvedimenti aventi validità

nazionale. Per questa ragione quindi, si ritiene che la determinazione della competenza debba avvenire sulla base di quest'ultimi atti impugnati, posto che la natura subordinata dell'impugnazione non è comunque sufficiente ad escludere la competenza di questo Ill.mo TAR adito.

Peraltro verso è pacifico che la graduatoria di merito, qui impugnata, costituisce un atto epilogativo di una procedura di selezione e valutazione a carattere nazionale. Va quindi confermata, anche sotto questo diverso ed ulteriore profilo, la competenza di questo TAR (cfr. in tale senso T.A.R. Sicilia sez. III - Catania, 02/12/2021, n. 3600 ma anche T.A.R. Campobasso, I, 12 giugno 2015, n. 267; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2002 n. 7256 e 8 gennaio 2013, n. 38, nonché le pronunce ivi richiamate; T.A.R. Molise, I, n. 267/2015; Consiglio di Stato, IV, n. 4822/2009; T.A.R. Puglia, Lecce, II, ordinanza n. 2928/2015).

MOTIVI

2) **Quota di riserva. Travisamento dei fatti. Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili. Violazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01.**

Il ricorrente è invalido civile al 55%. L'invalidità è stata correttamente indicata e documentata con la domanda di partecipazione al concorso, così come richiesto dalle relative sezioni. È quindi un fatto pacifico che non è mai stato contestato dall'Amministrazione.

Secondo la tesi prospettata dall'Ufficio Scolastico, tuttavia, *“la riserva di legge è funzionale a garantire l'assegnazione di un posto nel caso in cui si sia vincitori inseriti in graduatorie di merito, e in tal caso viene riconosciuta; non può, pertanto, essere da lei invocata per essere inserito nella graduatoria di merito dal momento che il punteggio da lei conseguito non le ha permesso di superare il limite di selezione previsto alla procedura concorsuale a cui lei ha partecipato”*.

L'interpretazione dell'Ufficio Scolastico muove da un presupposto del tutto errato.

Per la procedura concorsuale in esame, non era prevista la bocciatura dei candidati [*rectius non idoneità*]. Parlare di “vincitori” quindi è errato. Il bando di concorso non prevedeva, quale condizione per essere inseriti nella graduatoria di merito, il superamento di una prova e/o il raggiungimento di un punteggio minimo di idoneità. **In altre parole, l'idoneità del candidato ad essere inserito in graduatoria coincideva con il possesso dei requisiti legittimanti la sua partecipazione al concorso.** Tutti i partecipanti quindi, legittimati a parteciparvi, erano idonei per presupposti di bando.

Appare quindi errato l'utilizzo del termine “vincitori” con riferimento al caso di specie, trattandosi di una procedura straordinaria, indetta con la finalità di procedere quanto prima possibile alla copertura dei posti vacanti e alla successiva immissione in ruolo di soggetti che hanno già maturato una determinata esperienza presso le istituzioni scolastiche statali (almeno 3 anni di servizio).

Ciò chiarito, è evidente che non ha alcun senso sostenere l'esistenza di una riserva di legge in favore di soggetti già dichiarati vincitori di concorso. Ed invero, la riserva di legge è funzionale a garantire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. In particolare, è espressamente previsto che il datore di lavoro pubblico, al pari di quello privato, debba avere alle proprie dipendenze una determinata percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie riservate ex lege, in conformità a quanto previsto dal DPR 487/1994, dalla legge 68/1999 e dal dls. 165/01 art. 35.

Va da sé che non avrebbe alcuna ragione d'essere una riserva che sia riconosciuta a favore dei soli “vincitori” di concorso.

Ed invero, il fatto stesso di essere “vincitori” di concorso, quale condizione per poter beneficiare di una riserva, priva di senso logico, prima ancora che giuridico, la previsione di una riserva, risolvendosi quest'ultima in una prerogativa del tutto

inutile. La “quota di riserva” presuppone, al massimo, la qualifica di idoneità non certo quella di “vincitore”. Essa implica che un determinato numero di posti, ricompresi nell’organico, sia destinato alle categorie protette. Non è quindi una prerogativa esclusiva in favore dei vincitori di concorso ma, piuttosto, dei partecipanti, risultati idonei.

L’art. 15 del DPR 487/1994, in tema di formazione delle graduatorie all’esito delle prove concorsuali, prevede che *“sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini”*. In giurisprudenza si è affermato che *“la riserva in favore degli appartenenti a categorie protette di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482 opera ex lege nel momento della formazione della graduatoria. Pertanto, la mancata espressa previsione di detta riserva nel bando è irrilevante, in quanto gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge vengono comunque inclusi nella graduatoria tra i vincitori sino alla copertura della relativa percentuale di posti in organico. Le disposizioni sulla riserva dei posti a favore delle categorie protette, previste dalla l. 2 aprile 1968 n. 482, hanno carattere inderogabile ed immediatamente applicabile, per cui devono trovare attuazione indipendentemente dalla circostanza del loro richiamo nel bando di concorso”* (T.A.R. Catanzaro , sez. II, 13/01/2010 , n. 4).

Tradotto sotto il profilo pratico, ciò significa che la graduatoria di merito doveva essere formata contemplando le riserve previste ex lege, quale fattore che doveva essere tenuto in considerazione con riguardo ai candidati idonei atteso che nel caso di specie non potevano neppure esserci candidati “vincitori” né tantomeno bocciati.

In tale prospettiva appare illegittima l'esclusione del ricorrente per non essere stata rispettata ed applicata la riserva riconosciuta ex legge, quale invalido civile al 55%.

3) **Formazione graduatoria di merito. Violazione art. 59 D.L. 73/2001. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili.**

Si è detto che nel caso di specie, non era prevista la bocciatura dei candidati [*rectius non idoneità*].

Il bando di concorso non prevedeva alcun punteggio minimo da acquisire per poter essere inserito nella graduatoria di merito. Ciò significa che la graduatoria di merito doveva essere formata da tutti coloro che avevano validamente partecipato al concorso, a prescindere dal punteggio conseguito. Questa è l'unica interpretazione possibile, vista anche la natura straordinaria del concorso ed il fatto che, si ribadisce, non fosse previsto in alcun modo un meccanismo di superamento della procedura concorsuale.

Del resto, l'articolo 59 d.l. 73/2021 che, proprio con riferimento alla procedura concorsuale straordinaria, dispone che ***“le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno”***. Dunque, la norma conferma, sotto questo diverso ed ulteriore profilo, che non vi era alcuna soglia di sbarramento e che tutti i candidati, legittimamente partecipanti al concorso, avevano diritto ad essere inseriti nella graduatoria di merito.

Per questo ulteriore profilo appare quindi illegittima l'esclusione del ricorrente che non è stato incluso nella graduatoria di merito, pur avendone diritto, anche

solo in quanto mero candidato al concorso in possesso dei requisiti richiesti ai soli fini della partecipazione.

4) Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Motivazione illogica contraddittoria e errata.

Fermo e ribadito quanto sopra appare evidente l'erroneità della motivazione addotta dall'amministrazione anche per la parte in cui afferma *“che il punteggio da lei conseguito non le ha permesso di superare il limite di selezione previsto dalla procedura concorsuale cui lei ha partecipato”*.

Si ribadisce che la procedura concorsuale in esame non prevedeva alcun *“limite di selezione”*. Ad ogni candidato poteva essere assegnato sino ad un massimo di 150 punti di cui 100 punti, al massimo, per la prova orale e 50 punti, al massimo per la valutazione dei titoli. La valutazione del candidato doveva fermarsi qui. Il punteggio conseguito non comportava, in alcun caso il superamento della procedura, ma era elemento utile ai soli fini della posizione in graduatoria. Graduatoria da cui il ricorrente è stato illegittimamente escluso, a prescindere dal punteggio effettivamente conseguito che, comunque, doveva consentirgli l'inserimento in graduatoria, visto anche la riserva di legge operante nei suoi confronti.

Nel caso di specie si è infatti trattato di una procedura straordinaria i cui requisiti di ammissione già ponevano di per sé una selezione, essendo ammessi solo coloro che avevano già prestato servizio per almeno 3 anni nelle scuole statali.

5) In subordine. Illegittimità del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune” e del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del

decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106". **Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili.** **Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili. Violazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01**

In subordine, fermo quanto sopra dedotto in ordine alla mancata previsione / applicazione della riserva in favore del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo TAR adito ritenesse corretto l'operare dell'amministrazione, in punto di formazione della graduatoria e conseguente esclusione del ricorrente, vengono qui impugnate le disposizioni di cui al decreto 108/22 e di cui al bando di concorso, decreto dipartimentale n. 1081/2022 **per la parte in cui non prevedono l'applicazione della c.d. quota di riserva** in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso, con conseguente violazione delle norme di legge sopra richiamate.

ISTANZA CAUTELARE

ex art. 55 D.lgs. 104/2010

La procedura concorsuale di cui alla graduatoria impugnata rappresenta per il ricorrente una chance di ottenere l'assunzione in ruolo, dopo anni di precariato. Pubblicata la graduatoria, si presume che a partire dal prossimo luglio 2023, all'esito delle operazioni di mobilità e immissioni inizieranno le convocazioni per la stipula del contratto a tempo determinato con incarico per l' a.s. 2023/2024. Ciò significa che in difetto di provvedimento che disponga il reinserimento del docente nella graduatoria, entro tale data, sarà di fatto precluso al ricorrente di rientrare fra i chiamati per la stipula dell'incarico a tempo determinato e conseguentemente, perderà di fatto la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

PQM

Si chiede,

In via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati e la concessione di misure cautelari, che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, **in particolare, con inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito** formata all'esito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;

In via principale: l'annullamento,

- 1) del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;
- 2) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria;

e in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione;

nonché in via subordinata:

- 3) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”;
- 4) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106*”;

ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione.

Con riserva di motivi aggiunti di ricorso.

Con vittoria di spese, anche generali ed onorari.

Si producono i documenti indicati in narrativa come da separato elenco.

Ai sensi della l. 488/99 si dichiara che la presente controversia ha ad oggetto un rapporto di pubblico impiego e, pertanto dovuto il pagamento contributo unificato di euro 300,00.

Venezia, 8 maggio 2023

Avv. Francesco Acerboni

Avv. Rachele Favero